

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO

- La polizza copre **tutta la durata del servizio** prenotato.
- per soggiorni effettuati a scopo turistico, di studio e di affari;
- La polizza è valida in **Italia**.
- L'assicurazione può essere acquistata per servizi di **durata massima di 30 giorni**.
- La polizza è valida per italiani e/o stranieri in viaggio in Italia.
- **Nessun limite di età** per l'acquisto della polizza.
- Copertura fino a **€3.000** per persona ed **€8.300** per pratica, in caso di **Annullamento**.
- **Assistenza Sanitaria 24h**.
- **Spese Mediche** fino a **€1.000,00** per cittadini italiani, **fino a €5.000,00** per cittadini stranieri.
- Rimborso pro-rata del **Soggiorno non usufruito**

SCHEMA SINTETICA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI(*)

Garanzie	Massimali (fino a)	franchigia
Annullamento soggiorno	€ 3.000,00 per persona € 8.300 per pratica	a) senza deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al soggiorno causata da: - morte dell'Assicurato; - ricovero in istituto di cura dell'Assicurato di durata superiore a 5 giorni; b) con la deduzione di uno scoperto del 15%. per tutte le altre causali,
Assistenza in Viaggio	Vedi dettaglio	Vedi dettaglio
Pagamento diretto spese ospedaliere	fino a € 1.000,00 per cittadini italiani, fino a € 5.000,00 per cittadini stranieri	NO
Rimborso spese mediche e farmaceutiche	€ 500,00	€ 52,00
Interruzione Soggiorno	Rimborso pro-rata	NO

(*) I massimali indicati si intendono per ogni persona assicurata

Per consultare le Condizioni di assicurazione integrali, prendi visione del seguente Fascicolo Informativo.

Il fascicolo informativo è fornito anche in lingua inglese.

La traduzione, riportata in calce al presente documento, ha finalità informative anche se tradotta letteralmente.

Le "Condizioni di Assicurazione" ufficiali in caso di sinistro sono la versione italiana inclusa nel presente documento.

Per qualsiasi richiesta di chiarimento sulle garanzie, invia una e-mail all'indirizzo ecommerce@allianz.com

Per consultare le Condizioni di assicurazione integrali, prendi visione del seguente Fascicolo Informativo.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France
Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010
Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it
Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



CHARACTERISTICS OF INSURANCE PRODUCT

- The policy covers **the whole duration of the service** booked.
- for stays made for tourism, study and business purposes;
- The policy is valid in **Italy**.
- The insurance may be purchased for services of **maximum duration of 30 days**.
- The policy is valid for Italians and/or foreigners travelling in Italy.
- **There is no age limit** for purchasing the policy.
- Cover of up to **€3,000** per person and **€8,300** per case, in the event of **Cancellation**.
- **24H Medical Assistance**.
- **Medical Expenses** up to **€1,000.00** for Italian citizens, **up to €5,000.00** for foreign citizens.
- Pro rata reimbursement of **unused stay**

SUMMARY OUTLINE OF WARRANTIES AND MAXIMUM LIMITS (*)

Warranties	Maximum limits (up to)	Excess
Stay cancellation	€3,000.00 per person €8,300 per case	a) without deducting any excess for stay cancellation caused by: <ul style="list-style-type: none"> - death of the Insured; - admittance to a care institution of the Insured lasting more than 5 days; b) deducting an excess of 15% for all other reasons,
Assistance in Travel	See detail	See detail
Direct payment of hospital expenses	up to €1,000.00 for Italian citizens, up to €5,000.00 for foreign citizens	NO
Reimbursement of medical and pharmaceutical expenses	€ 500.00	€ 52.00
Interruption of Stay	Pro-rata reimbursement	NO

(*) *The indicated maximum limits are for each insured person*

For policy's detailed conditions, please refer to Insurance General Conditions. The English version has to be considered exclusively for information even if literally translated. In case of claim, the official "Conditions of Insurance" is the Italian Version included in this document. In case you are not Italian speaking please be informed that the claims handling and any assistance request will be managed in English language

For any clarification request regarding the warranties, please send an e-mail to the dress ecommerce@allianz-assistance.it

To consult the full insurance conditions, please see the Information Booklet below.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“PROTECTION PLUS – COPERTURA MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni di Assicurazione;**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o del contratto.

Data dell'ultimo aggiornamento: Giugno 2017

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE “PROTECTION PLUS - COPERTURA MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO”

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Informazioni Relative alla Società

- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**
L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**
- Sede Legale**
7, Dora Maar, 93400 Saint-Quen-France
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Registro Imprese e delle Società Francese nr. 519490080
- Rappresentanza Generale per l'Italia**
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a. € 357.418.170
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 137.480.130. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 141.7% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2015.
Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.allianz-global-assistance.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZE:

Condizioni di assicurazione: per gli elementi di dettaglio si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione contenuti nel presente fascicolo.

- ❖ **Decorrenza - Scadenza – Operatività:** (si rinvia all'art. 1 della Normativa Comune alle Garanzie)

Le garanzie assicurative sono valide per i soggiorni:

- effettuati a scopo turistico, di studio e di affari;
- di durata pari ai giorni di soggiorno nella struttura ricettiva;
- di durata massima di 30 giorni a partire dalla data di inizio del soggiorno.
- per soggiorni in Italia.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi

delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

- ❖ **Criteri di adesione – stipulazione - Validità** (si rinvia all'art. 2 della Normativa Comune alle Garanzie)
 - La polizza deve essere stipulata aderendo alla copertura assicurativa proposta sul sito attraverso il quale si effettua la prenotazione del soggiorno;
 - alla data di prenotazione o al più tardi entro le 48 ore immediatamente successive. In caso di acquisto della polizza successivamente a tale termine, la garanzia Annullamento Soggiorno non sarà ritenuta valida, mentre saranno operative tutte le altre garanzie previste dalle Condizioni di Polizza, fermo restando il premio assicurativo da corrispondere.

- ❖ **Persone Assicurabili** (si rinvia all'art. 3 della Normativa Comune alle Garanzie)

Allianz Global Assistance assicura le persone:

- residenti/domiciliate in Italia;
- residenti all'estero e domiciliate temporaneamente in Italia, per le quali le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al domicilio in Italia;
- residenti all'estero ed in viaggio in Italia;
- dotate di capacità giuridica al momento della prenotazione del soggiorno;
- in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente validi per il soggiorno in Italia e riconosciuto dalle competenti Autorità.

- ❖ **Limiti Di Sottoscrizione:** (si rinvia all'art. 5 della Normativa Comune alle Garanzie)

Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato Allianz Global Assistance a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura oltre i periodi previsti con la presente polizza.

- ❖ **Esclusioni Comuni :** (si rinvia all'art. 9 della Normativa Comune alle Garanzie)

Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle Condizioni di Assicurazione sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni

AVVERTENZE:

- **Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.**
- **La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.**

❖ ANNULLAMENTO SOGGIORNO

Allianz Global Assistance rimborsa la penale (esclusi i premi assicurativi ed eventuali commissioni applicate al momento della prenotazione), applicata contrattualmente dalla struttura ricettiva per rinuncia del viaggio causata da uno degli eventi espressamente previsti all'art. 1.1 della sezione Garanzie delle "Condizioni di Assicurazione".

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all'art. 9 della "Normativa Comune alle Garanzie" ed alle ESCLUSIONI, DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI di cui agli artt. 1.2, 1.3, 1.4, delle "Garanzie".
- La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata contestualmente alla prenotazione del soggiorno o al più tardi entro le 48 ore immediatamente successive;
- La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito, al verificarsi della quale cessa.

❖ **ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE**

- Consulenza medica telefonica
- Invio gratuito di un medico
- Trasporto – rientro sanitario
- Assistenza infermieristica
- Spese mediche
- Rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio
- Rientro accompagnato di un minore assicurato
- Rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari
- Viaggio di andata e di ritorno di un familiare
- Pagamento delle spese di prolungamento soggiorno
- Rientro dell'Assicurato convalescente
- Trasmissione di messaggi urgenti
- Protezione delle carte di credito
- Trasporto della salma
- Anticipo di denaro
- Costituzione della cauzione penale
- Reperimento di un legale
- Interprete telefonico a disposizione
- Traduzione della cartella clinica

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all'**art. 9** della "*Normativa Comune alle Garanzie*" ed alle ESCLUSIONI, DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI di cui agli artt.**2.2, 2.3** delle "*Garanzie*";
- Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Spese mediche" di cui all'art. 2.1, lettera e) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile);
- Tutti i rimborsi Spese mediche saranno effettuati con l'applicazione della franchigia fissa di € 52,00 per sinistro;
- Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
- Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento;
- Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

❖ **INTERRUZIONE SOGGIORNO**

Allianz Global Assistance rimborserà all'Assicurato e ai familiari con lui in soggiorno, il *pro rata* della quota di soggiorno non usufruito (**esclusi premi assicurativi ed eventuali commissioni applicate al momento della prenotazione**) in conseguenza di accadimenti di cui all'**art. 3.1** delle "*Garanzie*".

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all'**art. 9** della "*Normativa Comune alle Garanzie*" ed alle DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI – CRITERI DI LIQUIDAZIONE di cui all'art. 3.2 delle "*Garanzie*";
- Allianz Global Assistance rimborsa il pro rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento che provoca l'interruzione del soggiorno fino alla data inizialmente prevista per il rientro a domicilio;
- Ai fini del calcolo del pro rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.

4. Rivalsa

Diritto di rivalsa

Quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.

- 5. Premi**
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
 Il premio è calcolato direttamente sul sito attraverso il quale si effettua la prenotazione del soggiorno.
- 6. Diritto di Recesso**
Recesso
 Nei 14 giorni successivi all'acquisto della polizza avrete la possibilità, qualora la polizza non soddisfi le Vostre esigenze, di restituirla ed ottenere il rimborso del premio pagato. Il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza prevista. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se avete già effettuato o avete intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti contattate ecommerce@allianz.com indicando : numero di polizza ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, nome cognome dell'assicurato o degli assicurati e l'importo del premio assicurativo.
- 7. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
 Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
- 8. Legge applicabile al contratto**
Legge applicabile al contratto
 La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile
- 9. Regime Fiscale**
Trattamento Fiscale applicabile al contratto
 Al contratto sono applicate aliquote di imposta in funzione della garanzia e del massimale.
- 10. Sinistri – Obblighi dell'assicurato**
 ➤ **Per richieste di Assistenza** con necessità di gestione emergenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa:

CENTRALE OPERATIVA
 in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609 336
 Viale Brenta 32 – 20139 MILANO
 Fax +39 02 70630091

- **Per denuncia di sinistri** con richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso ad Allianz Global Assistance:

Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a:

AWPP&C.S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce
Casella Postale 479
 Via Cordusio 4 – 20123 MILANO

Accompagnando la richiesta con i necessari documenti giustificativi in originale.
 Per le modalità si veda la **Sezione 4 - In caso di Sinistro** delle “*Condizioni di Assicurazione*”:

- 11. Reclami**
 Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
 Servizio Qualità
AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
 Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: reclamiAWP@allianz.com

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'[IVASS](http://www.ivass.it), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "[Per il Consumatore - Come presentare un reclamo](#)".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

-Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

-Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>.

12. Arbitrato

Ricorso all'Arbitrato

Non applicabile al presente contratto.

AWP P&C S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

**AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia**



GLOSSARIO

Nel testo che segue si intende per:

Allianz Global Assistance:	un marchio di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - che identifica la società stessa.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio:	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Familiare:	il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, nonni, suocero/a dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Guasto:	ogni evento imprevisto occorso al veicolo, con esclusione di qualsiasi intervento di normale manutenzione, tale da renderlo non marciante.
Incidente:	l'evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o per il veicolo.
Indennizzo:	la somma dovuta da Allianz Global Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto Di Cura:	struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Malattia:	l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Premio:	la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato alla Società.
Prenotazione	l'atto di stipula del contratto di soggiorno con contestuale versamento da parte dell'Assicurato della somma richiesta dalla Struttura Ricettiva al fine di tenere a disposizione del prenotante l'alloggio.
Residenza:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Ricovero:	degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento (day hospital e pronto soccorso esclusi).
Società:	AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, identificata con marchio Allianz Global Assistance.
Soggiorno	il periodo determinato in cui l'Assicurato si trattiene nella struttura ricettiva.
Struttura Ricettiva:	alloggio che permette all'Assicurato di pernottare in una località per un periodo determinato di tempo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Allianz Global Assistance:	un marchio di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - che identifica la società stessa.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio:	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Familiare:	il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, nonni, suocero/a dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Guasto:	ogni evento impreveduto occorso al veicolo, con esclusione di qualsiasi intervento di normale manutenzione, tale da renderlo non marciante.
Incidente:	l'evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o per il veicolo.
Indennizzo:	la somma dovuta da Allianz Global Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto Di Cura:	struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Malattia:	l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Premio:	la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato alla Società.
Prenotazione	l'atto di stipula del contratto di soggiorno con contestuale versamento da parte dell'Assicurato della somma richiesta dalla Struttura Ricettiva al fine di tenere a disposizione del prenotante l'alloggio.
Residenza:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Ricovero:	degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento (day hospital e pronto soccorso esclusi).
Società:	AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, identificata con marchio Allianz Global Assistance.
Soggiorno	il periodo determinato in cui l'Assicurato si trattiene nella struttura ricettiva.
Struttura Ricettiva:	alloggio che permette all'Assicurato di pernottare in una località per un periodo determinato di tempo.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le garanzie assicurative sono valide per i soggiorni:

- effettuati a scopo turistico, di studio e di affari;
- di durata pari ai giorni di soggiorno nella struttura ricettiva;
- di durata massima di 30 giorni a partire dalla data di inizio del soggiorno.
- per soggiorni in Italia.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/ ;

Le garanzie assicurative decorrono:

per "Annullamento Soggiorno"

- dal momento della stipula della polizza (contestualmente alla prenotazione o al più tardi entro le 48 ore immediatamente successive) e decadono con il fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto;

per "Assistenza alla Persona", "Spese Mediche", "Interruzione Soggiorno"

- **residenti/domiciliati in Italia:** dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di soggiorno e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;

- **residenti all'estero ed in viaggio in Italia:** dalle ore e dal giorno indicati in polizza, ma comunque non prima dell'arrivo dell'Assicurato in Italia o al massimo entro le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo. Come riferimento per la decorrenza, Allianz Global Assistance utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1);

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Criteri di adesione – stipulazione - Validità

La polizza deve essere stipulata aderendo alla copertura assicurativa proposta sul sito attraverso il quale si effettua la prenotazione del soggiorno alla data di prenotazione o al più tardi entro le 48 ore immediatamente successive. In caso di acquisto della polizza successivamente a tale termine, la garanzia Annullamento Soggiorno non sarà ritenuta valida, mentre saranno operative tutte le altre garanzie previste dalle Condizioni di Polizza, fermo restando il premio assicurativo da corrispondere.

3. Persone assicurabili

Allianz Global Assistance assicura le persone:

- residenti/domiciliate in Italia;
- residenti all'estero e domiciliate temporaneamente in Italia, per le quali le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al domicilio in Italia;
- residenti all'estero ed in viaggio in Italia;
- dotate di capacità giuridica al momento della prenotazione del soggiorno;
- in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente validi per il soggiorno in Italia e riconosciuto dalle competenti Autorità.

4. Diritto di recesso

Nei 14 giorni successivi all'acquisto della polizza avrete la possibilità, qualora la polizza non soddisfi le Vostre esigenze, di restituirla ed ottenere il rimborso del premio pagato. Il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza prevista. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se avete già effettuato o avete intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti contattate ecommerce@allianz-assistance.it indicando : numero di polizza ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, nome cognome dell'assicurato o degli assicurati e l'importo del premio assicurativo.

5. Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato Allianz Global Assistance a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura oltre i periodi previsti con la presente polizza.

6. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

7. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico dell'Assicurato.

8. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

9. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenza-

- re qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
 - g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
 - h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
 - i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
 - j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
 - k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
 - l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
 - m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
 - n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
 - o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
 - p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
 - q) suicidio o tentativo di suicidio;
 - r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
 - s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
 - t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
 - u) quarantene.

10. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

11. Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

12. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Soggiorno" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

GARANZIE

1. ANNULLAMENTO SOGGIORNO

1.1 Oggetto

Allianz Global Assistance rimborsa la penale applicata contrattualmente dalla struttura ricettiva, per l'annullamento del soggiorno (esclusi i premi assicurativi ed eventuali commissioni applicate al momento della prenotazione) in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

- a) malattia, infortunio o decesso:
 - dell'Assicurato o di un suo familiare;
 - del contitolare dell'azienda o dello studio associato.

Si precisa che, tra le malattie accettate come causa d'annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono anche comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione.

- b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
- c) convocazione davanti alla competenti Autorità per le pratiche d'adozione di un minore;

- d) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di avverse condizioni meteorologiche di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
- e) impossibilità di raggiungere il luogo del soggiorno a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
 - avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità.
- f) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
- g) furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento.

Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all'art. 9. (Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie – lett. g).

Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata, **al netto della quota individuale dell'assicurazione e di eventuali commissioni applicate al momento della prenotazione:**

- all'Assicurato
- e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica,
- a tutti i suoi familiari;
 - a uno dei compagni di viaggio.

1.2 Scoperto

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- **senza deduzione di alcuno scoperto** in caso di rinuncia al soggiorno causata da:
 - morte dell'Assicurato;
 - ricovero in istituto di cura dell'Assicurato di durata superiore a 5 giorni;
- **per tutte le altre causali**, con la deduzione di uno scoperto del **15%**.

1.3 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all'art. 10 della Normativa Comune alle Garanzie)

E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- a) infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall'assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia;
- b) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito;
- c) motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.1/f.

1.4 Disposizioni e Limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- a) Il capitale massimo assicurabile è di **€3.000,00** per persona con un limite massimo di **€8.300,00** per pratica.
- b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause previste al precedente art. 1.1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è manifestata, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione della patologia. **La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;**
- c) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso;
- d) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.

2. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

2.1 Oggetto

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il soggiorno, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

- a) **Consulenza medica telefonica.** Qualora a seguito di infortunio o malattia, l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, contattando la Centrale Operativa può usufruire di un servizio di assistenza medica.

Si precisa che con tale servizio non si forniscono diagnosi e/o prescrizioni e che il consulto richiesto si basa sulle informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

In caso di necessità, sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

b) Invio gratuito di un medico

Nel caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati con Allianz Global Assistance, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.

Avvertenza: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.

c) Trasporto – rientro sanitario

- dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato in Italia qualora la natura e la gravità delle condizioni dell'Assicurato ne richiedano lo spostamento;
- dal centro medico ad un Istituto di cura in Italia indicato per la patologia sofferta o, in alternativa, direttamente alla residenza/domicilio dell'Assicurato.

Allianz Global Assistance, previa acquisizione delle indicazioni fornite dai medici curanti, effettua il *trasporto - rientro sanitario* con l'utilizzo dei mezzi ritenuti a suo insindacabile giudizio più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo:

- "sanitario" nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali;
- "di linea appositamente attrezzato" per tutti gli altri casi.

Allianz Global Assistance non effettua il *trasporto - rientro sanitario* per:

- infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del soggiorno o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

d) Assistenza infermieristica presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza.

La prestazione è valida solo per i residenti/domiciliati in Italia.

e) Spese mediche - La Centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede:

1) al pagamento diretto fino a:

- €1.000,00 per i residenti/domiciliati in Italia;
 - €5.000,00 per i residenti all'estero ed in viaggio in Italia,
- delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimito per le rette di degenza di €250,00 al giorno.

Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa

Nel limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, **anche senza preventiva autorizzazione:**

2) al rimborso fino a €500,00 delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;

3) al rimborso fino a €500,00 delle spese:

- per visite mediche;
- farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica;
- per cure ambulatoriali;
- per cure sostenute al rientro, **entro 30 giorni**, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi durante il soggiorno;
- di soccorso e ricerca in mare e montagna.

4) al rimborso fino a €103,00 delle spese:

- per cure odontoiatriche urgenti;

Tutti i rimborsi saranno effettuati con l'applicazione della franchigia fissa di €52,00 per sinistro

f) Rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di €1.000,00 per evento;

g) Rientro accompagnato di un minore assicurato Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dall'Assicurato, nei casi in cui lo stesso si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;

h) Rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari, con lui in soggiorno ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il soggiorno e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;

i) Viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l'Assicurato che, in soggiorno da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia. Allianz Global Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di €250,00 con un massimo di €50,00 al giorno;

j) Pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di €50,00 al giorno e per un massimo di **tre giorni**, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero

ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;

k) Rientro dell'Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;

l) Trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto.

La prestazione è valida solo per i residenti/domiciliati in Italia;

m) Protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti.

Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;

n) Trasporto della salma

- fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza, per i residenti/domiciliati in Italia;
- fino alla città dotata di aeroporto internazionale più vicina al luogo di sepoltura nel paese di residenza, per i residenti all'estero ed in viaggio in Italia.

La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. **Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma.**

o) Anticipo di denaro fino a **€ 1.000,00** per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso, a fronte di adeguate garanzie bancarie, per i soli casi di effettiva necessità e dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance **entro 30 giorni** dall'anticipo stesso;

p) Costituzione della cauzione penale fino a **€ 3.000,00**, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto durante il soggiorno. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance **entro 30 giorni** dall'anticipo stesso;

q) Reperimento di un legale, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di **€ 500,00**;

r) Interprete telefonico a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in un Istituto di Cura. Allianz Global Assistance organizza il servizio inglese, francese, spagnolo e tedesco, prendendo a proprio carico la spesa fino alla concorrenza di **€ 700,00**.

La prestazione è valida solo per i residenti all'estero ed in viaggio in Italia;

s) Traduzione della cartella clinica. Su richiesta dell'Assicurato che abbia attivato la prestazione Trasporto - rientro sanitario, Allianz Global Assistance provvede a tradurre la cartella clinica per permettere ai medici del centro medico di destinazione l'immediata presa a carico della patologia diagnosticata. La traduzione può essere fornita, con costi completamente a carico di Allianz Global Assistance dall'Italiano all'Inglese, Francese, Tedesco e/o Spagnolo ed esclusivamente con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 196 (c.d. legge sulla privacy).

La prestazione è valida solo per i residenti all'estero ed in viaggio in Italia.

2.2 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all'art. 9 della Normativa Comune alle Garanzie)

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
- b) Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell'art. 2.1 lettera e), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
- c) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- d) interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- e) cure riabilitative;
- f) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- g) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- h) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in soggiorno;
- i) espiananti e/o trapianti di organi;
- j) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- k) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

- l) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- m) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del soggiorno, anche in caso di parto prematuro.

2.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 2.1, lettera e) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile);
- b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
 - treno di prima classe;
- c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
- e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi al Sistema Sanitario d'Emergenza.

3. INTERRUZIONE SOGGIORNO**3.1 Oggetto**

Allianz Global Assistance rimborserà all'Assicurato e ai familiari con lui in soggiorno, il *pro rata* della quota di soggiorno non usufruito (**esclusi premi assicurativi ed eventuali commissioni applicate al momento della prenotazione**) in seguito ad interruzione del soggiorno dovuta a:

- a) **trasporto/rientro sanitario** dell'Assicurato, organizzato ed effettuato o autorizzato dalla Centrale Operativa (art. 2.1 lett. c);
- b) **rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari**, organizzato dalla Centrale Operativa (art. 2.1 lett. h);

3.2 Disposizioni e limitazioni – Criteri di liquidazione

Allianz Global Assistance rimborsa il *pro rata* del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento che provoca l'interruzione del soggiorno fino alla data inizialmente prevista per il rientro a domicilio;

Ai fini del calcolo del *pro rata* si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno

4. IN CASO DI SINISTRO

---Avvertenza---

4.1 Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato (o chi per esso):

- **ANNULLAMENTO SOGGIORNO**

dopo aver annullato il soggiorno presso l'agenzia/struttura ricettiva dove è stato prenotato deve:

- a) **entro 5 giorni dal giorno** in cui si è verificato l'evento inoltrare denuncia scritta ad **Allianz Global Assistance**, indicando:
- dati anagrafici e recapito;
 - numero di prenotazione;
 - lettera/email di penale rilasciata dalla struttura ricettiva;
 - nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
 - documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
- b) anche successivamente:
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
 - contratto di soggiorno con ricevute di pagamento, in copia;
 - codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro".

ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE**Per ogni richiesta di Assistenza**

contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- il numero di polizza;
- i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito.

Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute

a) darne avviso scritto a Allianz Global Assistance **entro 10 giorni** dal rientro, specificando:

- le circostanze dell'evento;
- i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito;
- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica.

b) allegare

- indicazione del numero di polizza;
- certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute.

INTERRUZIONE SOGGIORNO

• **Effettuare la denuncia del sinistro (in forma scritta) a Allianz Global Assistance entro 10 giorni dal rientro, specificando:**

- circostanze dell'evento;
 - documento attestante la ragione del sinistro
 - dati anagrafici;
 - codice fiscale e recapito;
 - nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
 - numero di polizza comunicato nella mail di conferma di acquisto.
- Anche successivamente, trasmettere a mezzo posta:
- copia del Certificato Assicurativo;
 - estratto conto di prenotazione.

Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione anche se non espressamente indicato nelle singole garanzie.

**PER TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI SINISTRI VI INVITIAMO A CONSULTARE IL SITO WEB
WWW.ILMIOSINISTRO.IT**

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce
Casella Postale 479
Via Cordusio, 4 -20123

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa

CENTRALE OPERATIVA

In funzione 24 ore su 24 tutto l'anno

Tel.+39 02 266 09 336

Viale Brenta 32 – 20139 MILANO

Fax +39 02 70 63 00 91

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società **Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**

L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

 Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

 Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it

 Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto **Legislazione applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

 Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

 Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società: Servizio Qualità

AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: reclamiAWP@allianz.com

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'[IVASS](http://www.ivass.it), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "[Per il Consumatore - Come presentare un reclamo](#)".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al [seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/](http://ec.europa.eu/finance/fin-net/)

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l'obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensibili senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamento solo in ossequio a quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" sopra citato e in particolare per dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue richieste specifiche o per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa, operanti in Italia, nell'Unione Europea e al di fuori dell'Unione europea.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell'Unione Europea e al di fuori dell'Unione europea; società di servizi postali.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a AWP P&C S.A. –Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy – Viale Brenta 32, 20139 Milano o al numero fax 02 26624019 e-mail: privacyawpitaly@allianz.com ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, che la presente informativa comprende anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura delle prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Servizio Privacy, Viale Brenta 32, 20139 Milano, fax 02 26624019, e-mail privacyawpitaly@allianz.com

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France
Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudenciel (ACP)
il 1 febbraio 2010
Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it
Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



AVVERTENZA – COURTESY TRANSLATION

La versione Inglese è da considerarsi esclusivamente con finalità informative anche se tradotta letteralmente.
Le "Condizioni di Assicurazione" ufficiali in caso di sinistro sono la versione italiana inclusa nel presente documento.

Per ogni ulteriore informazione: ecommerce@allianz.com

The English version has to be considered exclusively for information even if literally translated.
In case of claim, the official "Conditions of Insurance" is the Italian Version included in this document.

In case you are not Italian speaking please be informed that the claims handling and any assistance request will be managed in English language

For any further information: ecommerce@allianz.com

GENERAL CONDITIONS OF INSURANCE**DEFINITIONS**

In the text below the following terms have the following meanings:

Allianz Global Assistance:	a trademark of AWP P&C S.A. – General Agent for Italy - which identifies the company itself.
Insured:	the person whose interest is protected by the insurance
Operations Centre:	the organisational structure of AWP Service Italia S.c.a.r.l. which, in compliance with ISVAP regulation no. 12 dated 9 January 2008, provides telephone contact 24 hours a day, 365 days a year with the Insured, organises and provides the assistance services covered by the policy.
Domicile:	the location in which the Insured has established the main base of his business and interests.
Family member:	the spouse, son/daughter, father, mother, brother, sister, grandparents, father-in-law/mother-in-law of the Insured, as well as anyone else cohabiting with him, provided that this is recorded by due certification.
Fixed/percentage excess:	the share of damage covered by the Insured, calculated as a fixed amount or a percentage.
Breakdown:	any unforeseen event occurring to the vehicle, with the exclusion of any normal maintenance intervention, meaning it cannot be driven.
Incident:	the accidental event in connection with normal road circulation which causes to the vehicle immediate immobilisation or allows it to be driven in conditions of dangerousness and/or serious discomfort for the Insured or for the vehicle.
Compensation:	the sum due from Allianz Global Assistance to the Insured in the event of a claim.
Accident or injury:	the event due to an accidental, violent and external cause that produces objectively ascertainable bodily injuries which have as their consequence death or permanent invalidity or temporary inability.
Care Institution:	public medical facility or private nursing home duly authorised in accordance with the law to provide hospital care. Care Institutions are understood to exclude: spas, old people's homes, nursing homes for lengthy hospitalisations or convalescence, facilities mainly for dieting, physiotherapy or rehabilitation purposes.
Italy:	the territory of the Italian Republic, the Vatican City, the Republic of San Marino.
Sickness:	the alteration of the state of health not resulting from accident.
Premium:	the sum (including taxes) due from the Insured to the Company
Booking	the deed of stipulation of the contract for the stay with simultaneous payment by the Insured of the sum requested by the Accommodation Facility in order to secure the accommodation booking.
Residence:	the location in which the Insured has his habitual residence.
Admittance:	stay in a care institution that involves at least an overnight stay (excluding day hospital and A&E).
Company:	AWP P&C S.A. – General Agent for Italy, identified with the trademark Allianz Global Assistance.
Stay	the set period in which the Insured stays at the accommodation facility.
Accommodation facility:	accommodation that allows the Insured to stay in a location for a set period of time.

RULES COMMON TO THE WARRANTIES**13. Commencement - Expiry - Effectiveness**

The Insurance warranties are valid for stays: _

- performed for tourism, study and business purposes;
- of a duration equal to the days of stay at the accommodation facility;
- of a maximum duration of 30 days commencing from the start date of the stay.
- for stays in Italy.

In any case, those countries that, despite falling within the scope of validity of the policy, at the time of departure for the trip are subject to embargo (total or partial) or sanctions by the UN and/or EU are excluded. The list of those countries is available also at the website www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;

The insurance warranties commence:

for "Stay Cancellation"

- from the time of signature of the policy (at the same time as the booking or at the latest within 48 hours immediately afterwards) and they expire with the use of the first contractually provided service;

for "Assistance to the Individual", "Medical Expenses", "Interruption of Stay"

- **resident/domiciled in Italy:** from the time the first service provided by the stay contract begins and they end at the time of the full completion of the last formality provided by that contract;

- **resident abroad and travelling in Italy:** from the time and day indicated in the policy, but in any case not before the arrival of the Insured in Italy or at the latest by midnight on the day immediately afterwards. For the start time, Allianz Global Assistance uses the time zone of Rome (UTC/GMT +1);

The insurance cover is not effective in cases where the contractually provided warranties must be provided in conditions that violate any law that may involve sanctions in accordance with the rules and regulations issued by the United Nations, by the European Union or by any other applicable regulation.

14. Acceptance criteria - signature - validity

The policy must be signed by accepting the insurance cover offered on the website through which the booking of the stay is made at the booking date or at the latest within 48 hours immediately afterwards. When purchasing the policy after that deadline, the Stay Cancellation warranty will not be valid, while all other warranties provided by the Policy Conditions will be effective, subject to the insurance premium to be paid.

15. Insurable persons

Allianz Global Assistance insures persons:

- resident/domiciled in Italy;
- resident abroad and domiciled temporarily in Italy, for whom the services due at the residence are provided at the domicile in Italy;
- resident abroad and travelling in Italy;
- equipped with legal capacity at the time of booking the stay;
- in possession of a passport or equivalent travel document valid for the stay in Italy and recognised by the competent Authorities.

16. Right of withdrawal

Within **14 calendar days** after purchasing the policy, the Policyholder is entitled, where the policy does not satisfy his requirements, to exercise the right of withdrawal and to obtain the reimbursement of the premium paid. If the departure date is scheduled within 14 days from the booking, the withdrawal may not occur beyond that date. In addition, the return of the premium may not be claimed if a claim for reimbursement following an incident has already been made or is to be made on that policy

To exercise the right of withdrawal in the aforementioned terms, the Policyholder must send a specific communication by e-mail to ecommerce@allianz-assistance.it indicating: ticket number, Allianz Global Assistance policy number, name and surname of all passengers present on the ticket, the amount of the insurance premium, complete IBAN code at which to receive the reimbursement, name, surname and tax code of the current account holder

17. Underwriting limits

It is not permitted to enter into a number of Allianz Global Assistance policies to guarantee the same risk with the aim of:

- increasing the insured capital by the specific product warranties;
- extending the period of cover beyond the periods scheduled with this policy.

18. Form of Communications

All communications of the Insured, except for the prior call to the Operations Centre, must be made in writing.

19. Tax Charges

The tax charges are borne by the Insured.

20. Reference to rules of Law

For anything not otherwise regulated here, the rules of Italian law apply.

21. Common exclusions (valid for all warranties)

Excluded from the insurance is any compensation, performance, consequence and event deriving directly or indirectly from:

- damages caused by, occurring through or as a consequence of wars, accidents due to weapons of war, invasions, actions by foreign enemies, hostilities (whether in the case of declared war or otherwise), civil war, situations of armed conflict, rebellions, revolutions, insurrections, mutiny, martial law, military or usurped power or attempt at usurpation of power;
- strikes, riots, civil commotion;
- curfew, sealing of borders, embargo, reprisals, sabotage;
- confiscation, nationalisation, seizure, restrictive provisions, detention, appropriation, requisition for own title or use by or on the order of any Government (whether civil, military or "de facto") or other national or local authority;
- acts of terrorism, whereby act of terrorism means any act that includes but is not limited to the use of force or violence and/or threats by any person or group(s) of persons who act alone or behind or in connection with any organiser or government

- committed for political, religious, ideological or similar reasons including the intention to influence any government and/or to cause alarm to public opinion and/or in the community or part of it;
- f) trips undertaken to a territory where a prohibition or limitation is in operation (even temporarily) issued by a public authority, extreme trips to remote areas, accessible only with the use of special emergency vehicles;
 - g) tornadoes, hurricanes, earthquakes, volcanic eruptions, floods, deluges and other natural disasters;
 - h) nuclear explosions and, even only partially, ionising radiation or radioactive contamination developed from nuclear fuels or nuclear waste or from nuclear armaments or deriving from phenomena of transmutation of the nucleus of the atom or from radioactive, toxic, explosive properties or from other hazardous characteristics of nuclear equipment or its components;
 - i) biological and/or chemical materials, substances, compounds, used for the purpose of causing damage to human life or spreading panic;
 - j) pollution of any nature, leaks, contamination of air, water, soil, subsoil or any environmental damage;
 - k) bankruptcy of the Carrier or any supplier;
 - l) intent or gross negligence of the Insured or persons for whom he/she is liable;
 - m) unlawful acts implemented by the Insured or his/her infringement of rules or prohibitions of any government;
 - n) errors or omissions in the process of booking or impossibility to obtain a visa or passport;
 - o) abuse of alcohol or drugs, non-therapeutic use of drugs or hallucinogens;
 - p) mental illness, schizophrenia, manic-depressive forms, psychosis, severe depression in the acute phase;
 - q) suicide or attempted suicide;
 - r) Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and sexually-transmitted diseases;
 - s) driving of vehicles for which a driving licence above category B is required and driving of motor boats for non-private use;
 - t) outbreaks that are pandemic in nature (declared by the WHO), of such severity and virulence as to involve a high rate of mortality or to require restrictive measures in order to reduce the risk of transmission to the civil population. Merely by way of example and without limitation: closure of schools and public areas, limitation of public transport in cities, limitation on air transport;
 - u) quarantines.

22. Intentional exaggeration of damage

If the Insured intentionally exaggerates the amount of damage, he loses the right to compensation.

23. Right of Subrogation

Allianz Global Assistance is understood to be subrogated, up to the amount of the liquidated sum, in all rights and actions that the Insured may have against those liable for the damage.

The Insured undertakes, under penalty of forfeiture, to provide documents and information such as to allow for the exercise of the right of recourse and to acknowledge all initiatives necessary to safeguard the same.

24. Reduction of Insured Sums following a Claim

In the event of a claim, the sums insured with the individual warranties of the policy and the respective indemnity limits are understood to be reduced, with immediate effect and until the end of the insurance period in progress, by an amount equal to that of the damage respectively compensable net of any fixed or percentage excess without corresponding return of the premium.

This provision is not applied to the "Stay Cancellation" warranty as the same, irrespective of the claim and the value of any compensation, is understood to be effective for a single harmful event and for the consequent claim for compensation, upon the occurrence of which it ceases.

WARRANTIES

1. STAY CANCELLATION

1.1 Subject

Allianz Global Assistance reimburses the penalty applied contractually by the accommodation facility, for the cancellation of the stay (excluding insurance premiums and any commissions applied upon booking) as a result of one of the following documented, involuntary reasons unforeseeable at the time of booking:

- h) sickness, accident or death:
 - of the Insured or a family member;
 - of the co-owner of the company or associated firm.

It is specified that the sicknesses accepted as a cause of cancellation shall be understood to include unforeseeable recurrences of diseases pre-existing the booking, not of evolving or chronic nature. Pregnancy diseases are also understood to be included, provided that the pregnancy began after booking.

- i) appointment of the Insured to jury service or as a witness in a court case before the Judicial Authority;
- j) call before the competent Authorities for formalities to adopt a minor;
- k) material damage to the residence of the Insured or to premises owned by him where he performs commercial, professional or industrial activity as a result of fire, breaking and entering or adverse weather conditions of severity such as to render his presence necessary;
- l) impossibility of reaching the stay location as a result of:
 - incident occurring to the means of transport during the journey;
 - adverse weather conditions occurring in the location of residence and declared by the competent authorities.
- m) impossibility of using the holidays already planned, as a result of dismissal or suspension from work (redundancy, mobility, etc.) of the Insured or his new recruitment;
- n) theft of the documents of the Insured required for expatriation if it is proven that they cannot be reprocessed.

It is specified that adverse weather conditions means natural phenomena that do not have the catastrophic consequences of the phenomena expressly provided in Art. 9. (Exclusions Common to all Warranties – letter g).

Allianz Global Assistance reimburses the penalty charged, **net of the individual share of the insurance and any commissions applied at the time of booking:**

- to the Insured
- and, **provided that they are insured and registered on the same case,**
- to all his family members;
 - to one of the travelling companions.

1.2 Excess

The reimbursement of the penalty is made under the terms of the policy and up to the amount of insured capital:

- **without deducting any excess** when the stay is cancelled due to:
 - death of the Insured;
 - admittance of the Insured to a care institution for a duration more than 5 days;
- **for all other reasons**, deducting an excess of **15%**.

1.3 Exclusions (in supplementation of the common exclusions set out in Art. 10 of the Rules Common to the Warranties)

The insurance excludes any consequence deriving from:

- a) pre-existing accidents or illnesses of evolutionary nature or where at the time of booking the conditions or events that could cause the cancellation were already in place;
- b) pathologies relating to the state of pregnancy beyond the end of the sixth month;
- c) professional reasons, except as provided by Art. 1.1/f above.

1.4 Provisions and Limitations

The effectiveness of the warranty is subject to the following provisions and compensation limits, i.e.:

- e) The maximum insurable capital is **€3,000.00** per person with a maximum limit of **€3,300.00** per case.
- f) if the trip is cancelled at a later date after the occurrence of one of the causes provided at Art. 1.1 – Subject above, Allianz Global Assistance reimburses the penalty provided at the date on which that cause occurred, provided that it does not exceed that actually applied (Art. 1914 of the Italian Civil Code). In the case of sickness, the date of manifestation of the cause coincides with the date of certification of the pathology. **The higher penalty charges as a result of a delay in communicating the trip cancellation will be charged to the Insured;**
- g) Allianz Global Assistance is entitled to take over possession of any unused travel tickets reserving the right to reduce the compensation by an amount equal to the recoveries actually made by the Insured;
- h) in the event of sickness or accident of one of the persons indicated in the above articles, Allianz Global Assistance's doctors may perform a medical examination.

2. ASSISTANCE TO THE INDIVIDUAL AND MEDICAL EXPENSES

2.1 Subject

Allianz Global Assistance provides to the Insured, in difficulty during the stay, the medical and organisational structure of the Operations Centre which, also in collaboration with the doctors in loco, will activate the warranties and assistance services that it deems most appropriate to the handling of the case, i.e.:

- t) **Medical advice by telephone.** If, following an accident or illness, the Insured requires medical information and/or advice, by contacting the Assistance Platform, he can benefit from a medical assistance service.

It is specified that no diagnoses and/or prescriptions are provided with that service and the requested consultation is based upon information provided at a distance by the Insured.

If necessary, based upon the information acquired and the diagnoses of the treating doctor, the Operations Centre will assess the provision of the contractually provided assistance services.

u) Free of charge sending of a doctor

In the case of immediate unavailability of one of the doctors partnered with Allianz Global Assistance, the Operations Centre organises the transfer of the Insured to the closest A&E Department, bearing the respective costs.

Warning: In the case of emergency, the Insured must contact the official rescue services (118 Service). Allianz Global Assistance cannot in any case replace or constitute an alternative to the public medical rescue service.

v) Transportation – patient transfer

- from the A&E medical centre or place of initial admittance to a better equipped medical centre in Italy if the nature and severity of the Insured's conditions require the transfer;
- from the medical centre to a care institution in Italy, recommended for the pathology suffered or alternatively directly to the Insured's residence/domicile.

Allianz Global Assistance, subject to acquiring the indications provided by the treating doctors, performs the *transportation - patient transfer* using the vehicles deemed, at its sole discretion, to be most appropriate and if necessary with the use of:

- "medical aircraft" within Europe and for local transfers;
- "*specialty equipped scheduled aircraft*" for all other cases.

Allianz Global Assistance does not perform the - *transportation - patient transfer* for:

- illnesses or injuries that can be treated in loco or during the stay or that, in any case, do not prevent its continuation;
- infectious diseases where the transportation involves violating national or international sanitary rules;

w) Nursing care at the Insured's residence, after his organised medical return. Allianz Global Assistance will bear the respective costs relating to the first two days of care.

The service is only valid for residents/those domicile in Italy.

x) Medical expenses - The Operations Centre, contacted in advance, proceeds:

5) with the direct payment up to:

- €1,000.00 for residents/those domiciled in Italy;
- €5,000.00 for residents abroad and travelling in Italy,

of hospital and surgical costs with the sublimit for hospital fees of €250.00 per day.

In cases where the Operations Centre cannot make the direct payment, the costs will be reimbursed provided that they have been authorised by the Operations Centre contacted in advance or in any case not beyond the date of discharge of the Insured.

No reimbursement is made in the absence of prior contact with the Operations Centre

Within the limit of the insured capital, Allianz Global Assistance proceeds, even without prior authorisation:

6) with the reimbursement up to €500.00 of costs of transportation from the location of the event to the A&E medical centre or place of initial admission;

7) with the reimbursement up to €500.00 of costs:

- for medical examinations;
- pharmaceutical costs, provided that they are incurred as a result of a medical prescription;
- for outpatient treatment;
- for treatment incurred upon returning, **within 30 days**, due to the direct consequences of an accident occurring during the stay;
- of search and rescue at sea and in the mountains.

8) with the reimbursement up to €103.00 of costs:

- for urgent dental treatments;

All reimbursements will be made applying a fixed excess of €52.00 per claim

y) Simultaneous return of family members or one of the travelling companions, provided that they are insured, following the medical return of the Insured or his death. The service is provided up to the amount of €1,000.00 per event;

z) Accompanied return of an insured minor The minor will return with a companion appointed by the Insured, in cases where the same is unable to deal with this directly following an accident or illness;

aa) Early return of the Insured and family members, staying with him and insured, who, due to the death of a family member, must interrupt the stay and return to the residence by a different means and with different travel documents than those contractually provided;

bb) Outbound and return journey of a family member to assist the Insured who, staying alone, is admitted to hospital for a period of more than 10 days in Italy. Allianz Global Assistance also bears the hotel costs for the stay up to the amount of €50.00 with a maximum of €50.00 per day;

- cc) Payment of costs of prolonged stay** in a hotel (bed and breakfast), up to a maximum amount of **€50.00** per day and for a maximum of **three days**, if the state of health of the Insured, albeit not justifying hospital admittance or organised medical return, does not allow him, as a result of a medical prescription, to undertake the return journey on the set date;
- dd) Return of the convalescent Insured**, in cases where his state of health prevents the return by the initially planned means;
- ee) Sending of urgent messages** to persons, in Italy, who the Insured is unable to contact directly.
The service is valid only for residents/those domiciled in Italy;
- ff) Credit card protection**, commencing with the issuing institutions the procedures necessary to block credit cards, cheque books and traveller's cheques that have been lost or stolen.
The Insured is responsible for completing the procedure, in accordance with the rules of the individual credit securities;
- gg) Transportation of the body**
- to the burial place in the country of residence, for residents/those domiciled in Italy;
 - to the city equipped with an international airport closest to the burial place in the country of residence, for residents abroad and travelling in Italy.
- The Operations Centre will fulfil all the formalities, in compliance with international rules. **Costs relating to the funeral and for any recovery of the body are excluded.**
- hh) Cash advance** up to **€1,000.00** for costs of basic essentials. The advance will be granted, against adequate bank guarantees, only for cases of actual necessity and it must be returned to Allianz Global Assistance **within 30 days** from that advance;
- ii) Establishment of bail money** up to **€3,000.00**, following a culpable act of the Insured occurring during the stay. The amount, paid in advance against adequate bank guarantees, must be returned to Allianz Global Assistance **within 30 days** from the advance itself;
- jj) Identification of a lawyer**, require to promptly handle in situ disputes directly involving the Insured. Allianz Global Assistance bears the necessary costs up to the amount of **€500.00**;
- kk) Interpreter by telephone** to facilitate contact between the treating doctors in situ and the Insured hospitalised in a Care Institution. Allianz Global Assistance organises the service in English, French, Spanish and German, bearing the cost up to the amount of **€700.00**.
The service is valid only for residents abroad travelling in Italy;
- ll) Translation of medical records.** At the request of the Insured who has activated the Transportation - Patient Transfer service, Allianz Global Assistance translates the medical records to allow the doctors at the destination medical centre immediately to treat the diagnosed disease. The translation may be provided, with costs borne in full by Allianz Global Assistance, from Italian to in English, French, German and/or Spanish and exclusively with the consent of the Insured himself in respect of the provisions of Italian Law no. 196 (Privacy Law).
The service is valid only for residents abroad travelling in Italy.

2.2 Exclusions (in supplementation of the common exclusions set out in Art. 9 of the Rules Common to the Warranties)

The warranties are not effective for events and/or costs deriving from or as a consequence of:

- n) direct organisation or, in any case without the prior authorisation of the Operations Centre, of all assistance services provided.
 - o) For the warranty Medical Expenses set out in art. 2.1 letter e), the contact with the Operations Centre is mandatory only in the case of Hospital Admittance, including Day Hospital. In this case the Operations Centre, if not contacted during the admittance, does not reimburse the costs incurred by the insured;
 - p) travel undertaken against medical advice or in any case with diseases in the acute stage or for the purpose of undergoing medical/surgical treatment;
 - q) voluntary interruption of pregnancy, non-premature birth, assisted reproduction and their complications;
 - r) rehabilitation treatments;
 - s) purchase, application, maintenance and repair of prosthetic and therapeutic devices;
 - t) nursing, physiotherapy, slimming or spa treatments and to eliminate physical defects of an aesthetic nature or congenital malformations;
 - u) check-ups performed after the return to the domicile, for situations consequent to diseases whose onset occurred while travelling;
 - v) organ explants and/or transplants;
 - w) participation in sports competitions and respective heats, except where the same are recreational in nature;
 - x) practice of aerial or air sports in general, extreme sports if practised outside sports organisations and without the required safety criteria, reckless acts and any sport practised professionally or that, in any case, involves direct or indirect remuneration.
- All services are also not due:
- y) where the Insured fails to comply with the instructions of the Operations Centre or the Insured voluntarily discharges him or herself, against the opinion of the doctors of the hospital to which he/she has been admitted;
 - z) to new born babies, where the pregnancy comes to an end during the trip, even in the case of premature birth.

2.3 Provisions and Limitation of Liability

- a) The assistance services are provided once within the validity period of the Insurance Certificate, within the limits of the insured capital and any sub-limits. The "Payment of costs" warranty set out in Art. 2.1, letter e) may be used multiple times, subject to the

- capital (which cannot be accumulated);
- b) in cases where the provision of a travel ticket is scheduled, the warranty is understood to be provided with :
- scheduled aircraft (economy class);
 - first class train;
- c) Allianz Global Assistance cannot be held liable for:
- delays or impediments in performing the agreed services due to force majeure or provisions of local authorities;
 - errors due to inexact communications received from the Insured;
 - prejudices deriving from the block of credit securities;
- d) Allianz Global Assistance is entitled to request the unused travel tickets from persons for whom it has arranged the return;
- e) Allianz Global Assistance is not required to pay compensation in replacement of due assistance warranties;
- f) the Insured releases from professional secrecy the doctors who have examined him and the persons involved in the policy conditions, exclusively for the effects subject to this insurance and exclusively in relation to Allianz Global Assistance and/or any magistrates dealing with the examination of the event.

In the case of emergency, the Insured must urgently contact the official rescue services. Allianz Global Assistance cannot in any way replace the Medical Emergency Service.

3. INTERRUPTION OF STAY

3.1 Subject

Allianz Global Assistance will reimburse to the insured and to the family members staying with him, the pro rata amount of the share of the stay not used (**excluding insurance premiums and any commissions applied when booking**) following an interruption of the stay due to:

- c) **transportation/medical return** of the Insured, organised and performed or authorised by the Operations Centre (Art. 2.1 lett. c);
- d) **early return of the Insured and the family members**, organised by the Operations Centre (Art. 2.1 lett. h);

3.2 Provisions and limitations - liquidation criteria

Allianz Global Assistance reimburses the pro rata of the unused stay commencing from the date on which the event occurred that caused the interruption of the stay until the date initially planned for the return to the domicile;

For the purposes of calculating the pro rata amount, the day on which the return is performed and the day initially planned for the return are considered as a single day

4. IN THE EVENT OF A CLAIM

4.1 Obligations of the Insured

The Insured (or those on his behalf):

STAY CANCELLATION

after having cancelled the stay at the agency/accommodation facility **within 5 days from the day** on which the event occurred sends a written report to **Allianz Global Assistance**, indicating:

- personal details and address;
- booking number;
- letter/email of penalty issued by the accommodation facility;
- name and address of the Bank, IBAN code, SWIFT code in the case of a foreign account and name of the current account holder if different from the case holder;
- documentation objectively proving the cause of the cancellation, in original; if by medical order, the certificate must indicate the disease and the address at which the sick or injured person can be contacted;

c) even later:

- documentation certifying the link between the Insured and any other person who has caused the cancellation;
- copy of stay contract with payment receipts;
- tax code of the payment recipient, in accordance with Law no.248 dated 4 August 2006.

Alternatively, the claim can be reported via the website www.ilmiosinistro.it in the section "Report your claim".

ASSISTANCE TO THE INDIVIDUAL AND MEDICAL EXPENSES

For any request for Assistance

immediately contact the Operations Centre, open 24 hours a day, specifying:

- the policy number;
- personal details, tax code and address.

For claims for reimbursement of medical expenses incurred directly

- a) give written notice thereof to Allianz Global Assistance **within 10 days** from the return, specifying:
- the circumstances of the event;
 - personal details, tax code and address;
 - name of the current account holder and IBAN code, SWIFT code in the case of a foreign account and name of the current account holder if different from the case holder.
- b) attach
- indication of the policy number;
 - medical certification or documentation certifying the event;
 - original of any expenses actually incurred.

▪ **INTERRUPTION OF STAY**

- **Make the report of the claim (in writing) to Allianz Global Assistance within 10 days from the return, specifying:**
 - circumstances of the event;
 - document certifying the reason for the claim
 - personal details;
 - tax code and address;
 - name of the current account holder and IBAN code, SWIFT code in the case of a foreign account and name of the current account holder if different from the case holder;
 - policy number communicated in the purchase confirmation e-mail.
- Even later, send by post:
 - copy of insurance certificate;
 - booking statement.

Allianz Global Assistance reserves the right to request all documentation useful for the investigations and necessary checks, which the Insured undertakes to provide even if not expressly indicated in the individual warranties.

**FOR ALL INFORMATION RELATING TO ANY CLAIMS PLEASE CONSULT THE WEBSITE
WWW.ILMIOSINISTRO.IT**

For requests for reimbursement, send communications and documentation, exclusively by post, to:

AWP P&C S.A
General Agent for Italy
E-Commerce Damages Settlement Service
PO Box 479
Via Cordusio, 4 -20123

- For a more prompt and secure liquidation of the claim, it is essential to specify precisely the bank details and tax code of the Insured, in order to be able to arrange for the payment of compensation by bank transfer.
- Follow carefully the instructions set out on the Insurance Certificate for the correct and rapid liquidation of damages.

For any requirement relating to the Assistance services, contact the Operations Centre

OPERATIONS CENTRE

Open 24 hours a day, 365 days a year

Tel.+39 02 266 09 336

Via Ampere 30 – 20131 MILAN

Fax +39 02 70 63 00 91

Information notice to Policyholder - prepared in accordance with Art.185 of Italian Legislative Decree 7.9.2005 no. 209 and in compliance with the provisions of ISVAP Regulation no. 35 dated 26 May 2010

This "Information Notice" is intended to provide to the Policyholder (individual or entity which signs the insurance contract), to the Insured and to all stakeholders in the insurance cover, all preliminary information required in order to reach a reasoned opinion on the contractual rights and obligations, in accordance with Art. 185 of Italian Legislative Decree dated 7.9.2005 no. 209. This notice is prepared in Italy in the Italian language, subject to the right of the Policyholder to request its provision in another language.

4) Information relating to the Company **Company name and legal status of the company (Insurance Firm)**

The Insurance Company is **AWP P&C S.A.**

Registered Headquarters

T, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
French Company and Business Register no. 519490080
Subscribed share capital €17,287,285

 Authorisation to provide insurance

Authorised to provide insurance by the Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) on 1 February 2010

 General Agent for Italy

Viale Brenta 32, Postcode 20139, Milan ITALY
Tax Code, VAT number and registration at the Company Registration Office of Milan no 07235560963 - Economic & Administrative Index no 1945496
1945496

 Telephone Number – Internet Website – E-mail address

02/23.695.1 - - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it

 Authorisation to provide insurance

Company authorised to provide insurance permanently in Italy, registered on 3 November 2010, at no. I.00090, of the appendix of the Insurance Company register, List I

5) Information relating to the Contract **Legislation applicable to the Contract**

The legislation applicable to the contract is that of Italy; the Parties have, however, the right, prior to the conclusion of the contract itself, to choose different legislation.

The Company suggests choosing Italian legislation.

This is without prejudice to the application of the mandatory rules of Italian law.

 Limitation of rights resulting from contract

Any right of the Insured towards AWP P&C S.A. resulting from this contract is limited to two years from the day of the event upon which the right is based, in accordance with Art. 2952 of the Italian Civil Code.

 Complaints in relation to contract

Any complaints regarding the contractual relationship or the handling of claims must be sent in writing (post, fax and e-mail) to the Company:
Quality Service

AWP P&C S.A. – GENERAL AGENT FOR ITALY

Viale Brenta 32 - 20139 MILAN (Italy)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: reclamiAWP@allianz.com

Where the Insured/Policyholder is not satisfied with the outcome of the complaint or in the absence of a reply within the maximum term of 45 days, he may contact [IVASS](http://www.ivass.it), User Protection Service, Via del Quirinale 21, 00187 Rome (RM), accompanying the description of the case with documentation relating to the complaint handled by the Insurance Company.

For the submission of complaints to IVASS the specific form that can be obtained on the website www.ivass.it, at the section "[For the Consumer - How to submit a complaint](#)" must be used.

For disputes relating to the quantification of the services and the attribution of liability, the Judicial Authority has exclusive jurisdiction. Before taking action before the Judicial Authority, however, it is possible and in some cases necessary to seek an amicable agreement by way of alternative dispute resolution systems, such as:

- Mediation (Italian Law 9/8/2013, no.98): it may be launched by submitting an application to a Mediation Body among those on the list of the Ministry of Justice, consultable on the website www.giustizia.it.
- Assisted Negotiation (Italian Law 10/11/2014, no.162): it may be launched by way of request by your lawyer to the Insurance Company.

For the settlement of cross-border disputes, the complainant with domicile in Italy may submit the complaint to IVASS or directly to the relevant foreign system for activation of the FIN-NET procedure by accessing the [following internet website: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/](http://ec.europa.eu/finance/fin-net/)

6) Information during the contract

Where, during the contractual duration, changes should occur relating to the information regarding the Company and/or the contract, the Company undertakes to communicate them promptly to the Policyholder, as well as to provide any necessary clarifications.